

Bruxelles, 13 marzo 2019  
(OR. en)

7457/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0076(NLE)**

---

---

**PECHE 115**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2019) 135 final
----------------	---------------------

---

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 135 final.

All.: COM(2019) 135 final



Bruxelles, 12.3.2019  
COM(2019) 135 final

2019/0076 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra  
l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Al termine dei negoziati, il 19 ottobre 2018, i negoziatori hanno siglato un accordo e un protocollo. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente entrato in vigore il 2 giugno 1987, copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 13, vale a dire la data in cui è firmato dalle Parti.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo principale del nuovo accordo è definire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata<sup>1</sup> e della sua dimensione esterna, al fine di istituire un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque gambiane, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca gambiana, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 28 tonniere con reti a circuizione;
- 10 pescherecci con lenze e canne;
- 3 pescherecci da traino (per la pesca del nasello, specie demersale di profondità).

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con la Gambia si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

#### • **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca e, all'articolo 218,

---

<sup>1</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

paragrafo 6, lettera a), punto v), stabilisce la tappa pertinente della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

### **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La contropartita finanziaria annua, pari a 550 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo di 275 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca gambiana, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 3 300 tonnellate all'anno, e

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Gambia, pari a 275 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale della Gambia in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime.

### **4. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono indicate nel protocollo incluso nel nuovo accordo di partenariato.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- 1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("l'accordo di partenariato") nonché un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato ("il protocollo").
- 2) L'accordo di partenariato e il protocollo sono stati siglati il 19 ottobre 2018, al termine di tali negoziati.
- 3) L'accordo di partenariato abroga il precedente accordo concluso tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, entrato in vigore il 2 giugno 1987.
- 4) A norma della decisione 2018/.../UE del Consiglio<sup>3</sup>, il nuovo accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il... [*inserire la data della firma*].
- 5) L'accordo di partenariato e il protocollo sono applicati in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- 6) L'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere approvati a nome dell'Unione europea.
- 7) L'articolo 9 dell'accordo di partenariato istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 5, 6 e 8 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni, il potere di approvarle con una procedura semplificata,

---

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> GUL [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("l'accordo di partenariato") e il relativo protocollo di attuazione ("il protocollo") sono approvati a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di partenariato e del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

*Articolo 2*

Conformemente alle disposizioni e condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo di partenariato.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 18 dell'accordo di partenariato e all'articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata da tali atti.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*